Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 110° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 settembre 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. **1680.**

Istituzione in Hamilton (Canada) di un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Toronto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Hamilton (Canada), alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Toronto, è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Hamilton (Canada) un'agenzia consolare di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Toronto, con la seguente circoscrizione territoriale: le Contee di Wentworth, Brant, Halton, Waterloo e Wellington.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. **1681.**

Istituzione in Cardiff (Gran Bretagna) di un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Londra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Cardiff (Gran Bretagna), alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Londra, è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Cardiff (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Londra, con la seguente circoscrizione territoriale: la Contea di Glamorgan.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. **1682.**

Istituzione in Winterthur (Svizzera) di un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Zurigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Winterthur (Svizzera), alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Zurigo, è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Winterthur (Svizzera) un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Zurigo, con la seguente circoscrizione territoriale: il distretto di Winterthur.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. **1683.**

Istituzione in Freetown (Sierra Leone) di un vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Monrovia (Liberia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Freetown (Sierra Leone), è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Freetown (Sierra Leone) un vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Monrovia (Liberia), con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. 609.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Anatomia topografica;
Audiologia;
Chirurgia sperimentale;
Dermatologia allergologica e professionale;
Gerontologia;
Istochimica normale e patologica;
Malattie infettive;
Oncologia sperimentale;
Ottica fisiopatologica;
Tecnica fisiologica;
Tossicologia;
Immunologia;
Biochimica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 610.

Soppressione della parrocchia di Cristo Re in Napoli e trasferimento del relativo beneficio in Secondigliano di Napoli.

N. 610. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 7 aprile 1961, integrato con dichiarazione del 10 dicembre 1968, relativo alla incorporazione del territorio della parrocchia di Cristo Re, in rione S. Pietro a Patierno di Napoli, nella parrocchia limitrofa di S. Maria della Purità, ed al trasferimento del relativo beneficio in rione Berlingieri di Secondigliano di Napoli, con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 611.

Soppressione della parrocchia di S. Maria dell'Aiuto in Napoli e trasferimento del relativo beneficio in S. Giorgio a Cremano.

N. 611. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 11 luglio 1968, relativo alla incorporazione del territorio della parrocchia di S. Maria dell'Aiuto, in Napoli, nella parrocchia limitrofa di S. Giovanni Maggiore ed al trasferimento del relativo beneficio in rione Corsicato del comune di S. Giorgio a Cremano (Napoli), con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 24 — CARUSO

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 23 giugno 1969, n. 314 « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1968. (Secondo provvedimento) », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 27 giugno 1969 devono apportarsi le seguenti correzioni:

a pag. 5, seconda colonna, in corrispondenza del capitolo n. 3084, dove è scritto: « ... (legge 8 marzo *1969*, n. 143) » leggasi: « ... (legge 8 marzo *1965*, n. 143 »; in corrispondenza del capitolo n. 3248, dove è scritto: « ... titolari di italiani ... » leggasi: « ... titolari di *beni* italiani ... »;

a pag. 10, seconda colonna, quarto rigo, dove è scritto « Capitolo n. *2574* ... » leggasi: « Capitolo n. *2754* ... »;

a pag. 18, prima colonna, Istituto agronomico per l'oltremare, dove è scritto: « Totale aumenti ... L. *5.157.000* » leggasi: « Totale aumenti ... L. *5.157.700* »;

a pag. 20, seconda colonna, in corrispondenza del capitolo n. 242, dove è scritto: « ... sui proventi netti ... » leggasi: « ... sui proventi *annui* netti ... ».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1969.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1970.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1970 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . L. 281.000.000

Spese previste . . . . L. 281.000.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1969
Registro n. 25, foglio n. 397

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1970

Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi*			
101	101	Vendita dei corpi di reato	15.000.000	»	15.000.000
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*			
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	110.000.000	+ 10.000.000 (a)	120.000.000
105	105	Versamenti per grazia	10.000.000	+ 3.000.000 (a)	13.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	7.000.000	»	7.000.000
107	107	Fondi dei detenuti evasi o defunti	2.000.000	»	2.000.000
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	500.000	»	500.000
			129.500.000	+ 13.000.000	142.500.000
		CATEGORIA III. — *Redditi*			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	6.300.000	+ 700.000 (a)	7.000.000
		CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese*			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	60.000.000	+ 20.000.000 (a)	80.000.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*

(*a*) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.

Segue: **Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1970**

Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA X. — *Prelevamenti dai fondi di riserva*			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	50.000.000	(a) — 13.500.000	36.500.000
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
			50.000.000	— 13.500.000	36.500.000
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. - Vendita di beni e servizi	15.000.000	»	15.000.000
		Categoria II - Trasferimenti	129.500.000	+ 13.000.000	142.500.000
		Categoria III. - Redditi	6.300.000	+ 700.000	7.000.000
		Categoria IV. - Poste compensative delle spese	60.000.000	+ 20.000.000	80.000.000
		Categoria V. - Somme non attribuibili	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo I	210.800.000	+ 33.700.000	244.500.000
		TITOLO II. — ENTRATA IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. - Prelevamenti dai fondi di riserva	50.000.000	— 13.500.000	36.500.000
		Totale del Titolo II	50.000.000	— 13.500.000	36.500.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	210.800.000	+ 33.700.000	244.500.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.000.000	— 13.500.000	36.500.000
			260.800.000	+ 20.200.000	281.000.000
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (*o di funzionamento e mantenimento*)			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	100.000	(b) + 200.000	300.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			225.000	+ 200.000	425.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*			
106	106	Assegnazione ai Consigli di patronato	200.000.000	»	200.000.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500.000
111	111	Restituzione di depositi	60.000.000	(b) + 20.000.000	80.000.000
			60.500.000	+ 20.000.000	80.500.000

(a) Diminuzione proposta tenuto conto della disponibilità degli avanzi di esercizi precedenti.
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Segue: **Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1970**

Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
		CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili*			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi	225.000	+ 200.000	425.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	200.000.000	»	200.000.000
		Categoria VI. — Poste correttive e compensative delle entrate	60.500.000	+ 20.000.000	80.500.000
		Categoria VIII. — Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del Titolo I	260.800.000	+ 20.200.000	281.000.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. — Costituzione di capitali fissi	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo II	»	»	»
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	260.800.000	+ 20.200.000	281.000.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	»	»	»
			260.800.000	+ 20.200.000	281.000.000

(8579)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1969.

Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali e prodotti galenici nell'officina farmaceutica della ditta « Laboratorio di biocromoterapia », sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità del 2 giugno 1950 con il quale la ditta « Laboratorio di biocromoterapia » fu autorizzata a produrre in Genova nella propria officina farmaceutica, sita in via di Francia, 7, specialità medicinali e prodotti galenici;

Visto il successivo decreto n. 808 in data 18 febbraio 1957, con il quale l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità autorizzò la ditta predetta a produrre nella medesima officina preparati galenici limitatamente alla forma di soluzioni in genere, polveri e pomate;

Vista la lettera, pervenuta a questo Ministero in data 10 luglio 1969, con la quale la ditta di cui trattasi dichiara di rinunciare alle autorizzazioni precedentemente concesse alla sopracitata officina;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° marzo 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, le autorizzazioni concesse con decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità del 2 giugno 1950 e n. 808 del 18 febbraio 1957 all'officina farmaceutica della ditta « Laboratorio di biocromoterapia » sita in Genova, via di Francia n. 7, per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 settembre 1969

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(8565)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1969.

Revoca, su rinuncia, in seguito a trasferimento in altra sede, delle autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina rilasciate all'officina farmaceutica della ditta dott. L. Zambeletti, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 98 e n. 99 in data 1° marzo 1955, con i quali la ditta dott. L. Zambeletti fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche e specialità medicinali biologiche nella officina farmaceutica sita in Milano, via Linneo 12/14 (ora via Lodovico Zambeletti 12/14);

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 154 in data 6 maggio 1955, con il quale la ditta di cui sopra fu autorizzata a produrre nella predetta sede preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la comunicazione in data 23 luglio 1969 con la quale la ditta dott. L. Zambeletti ha dichiarato di avere definitivamente chiuso l'officina farmaceutica in Milano, via L. Zambeletti, 12/14;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, in seguito a trasferimento della officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina rilasciate alla officina farmaceutica della ditta dott. L. Zambeletti, sita in Milano, via L. Zambeletti n. 12/14, con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità n. 98 e 99 del 1° marzo 1955 e n. 154 del 6 maggio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notifica e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 settembre 1969

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(8564)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1969.

Nomina del commissario dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine ed è stato nominato un commissario ministeriale per la sua gestione straordinaria nella persona dell'ing. Ivone Grassetto;

Considerato che in data 30 agosto 1969, l'ing. Ivone Grassetto ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione dell'ing. Grassetto nella sua funzione di commissario ministeriale con il consigliere della Corte dei conti dott. Luigi Gigante;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quant'altro stabilito nel decreto ministeriale 2 luglio 1969, il consigliere della Corte dei conti dott. Luigi Gigante è nominato commissario dell'Unione nazionale incremento razze equine in sostituzione dello ing. Ivone Grassetto dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(8643)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1969.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere la approvazione di alcune condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 26 novembre 1968, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

Roma, addì 8 settembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(8624)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 settembre 1969.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Guardia Sanframondi.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 10 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 4 luglio 1969, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Guardia Sanframondi ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del comune, il consigliere di 2ª classe dott. Alfonso Merola.

Il giorno 10 corrente, viene, quindi, a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, ma la situazione amministrativa del comune è tale da far ritenere necessaria la proroga della gestione straordinaria.

Il commissario, infatti, il quale fin dall'inizio della gestione dell'ente ha provveduto ad assolvere numerosi ed essenziali adempimenti amministrativi tra i quali, in via preminente, la approvazione del bilancio 1968, e sucessivamente quello del 1969 e ad avviare a soluzione vari problemi di attuale pressante necessità ed urgenza, ha tuttora in corso di esame importanti ed indifferibili provvedimenti quali la compilazione del bilancio 1970, la delimitazione del perimetro urbano, gli adempimenti necessari per l'adozione del piano di fabbricazione e del regolamento edilizio, la sistemazione del personale non di ruolo, l'attuazione di numerose opere pubbliche appaltate o da appaltare, in particolare nel campo delle strade, dell'edilizia scolastica e delle opere igieniche. Il commissario sta, inoltre, tuttora curando la definizione di numerose iniziative dirette ad ottenere il finanziamento di lavori di preminente interesse pubblico.

Tutti i succitati adempimenti risulterebbero compromessi dalla interruzione dell'attuale gestione straordinaria del comune.

Si ritiene, pertanto, necessario prorogare, a termini di legge, la gestione commissariale di cui trattasi, e a tanto si è provveduto con l'unito decreto n. 2024 in data odierna.

Benevento, addì 8 settembre 1969

Il prefetto: PATERNÒ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 4 luglio c. a., con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Guardia Sanframondi ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, il dott. Alfonso Merola;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Guardia Sanframondi, affidata al dott. Alfonso Merola con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1969, è prorogata a termini di legge per i motivi di cui alle premesse.

Benevento, addì 8 settembre 1969

Il prefetto: PATERNÒ

(8688)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 settembre 1969.
Proroga della gestione commissariale del comune di Ariano nel Polesine.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 4 luglio 1969, è stato sciolto il consiglio comunale di Ariano nel Polesine ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione dott. Luigi Santaniello.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, sta curando l'attuazione di un complesso di indifferibili provvedimenti amministrativi e finanziari di particolare importanza, concernenti, fra l'altro, l'esecuzione di importanti opere pubbliche ed il riordinamento dei vari servizi, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica.

Si è, pertanto, provveduto, con decreto prefettizio in data odierna, a prorogare la gestione commissariale di mesi tre, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Rovigo, addì 9 settembre 1969

Il prefetto: BELLAZZI MONZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 167 del 4 luglio 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Ariano nel Polesine e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente il direttore di sezione dott. Luigi Santaniello;

Considerata la prossima scadenza del termine per la durata della gestione commissariale stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Ariano nel Polesine, affidata al direttore di sezione dott. Luigi Santaniello con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata per il periodo di tre mesi a decorrere dal 10 settembre 1969.

Rovigo, addì 9 settembre 1969

Il prefetto: BELLAZZI MONZA

(8687)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di ragioneria generale ed applicata e di filologia romanza presso la facoltà di economia e commercio, sede distaccata di Pescara, della libera Università « Gabriele D'Annunzio ».

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la *facoltà di economia e commercio, sede distaccata di Pescara*, della libera Università « G D'Annunzio », sono vacanti le cattedre di ragioneria generale ed applicata e di filologia romanza alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8768)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1969, registro n. 68, foglio n. 89, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Lubrano Di Ricco Alfonso in data 15 luglio 1963, *avverso il provvedimento col quale era stata respinta* la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, la assunzione nel ruolo dei professori di lettere italiane e latine nei licei e nell'istituto magistrale.

Con lo stesso decreto presidenziale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal medesimo insegnante il 7 luglio 1965 avverso la graduatoria richiesta.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del decreto.

(8583)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Scano di Montiferro (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8597)

Autorizzazione al comune di Villanovatulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Villanovatulo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8589)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Tresnuraghes (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8590)

Autorizzazione al comune di Tortolì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Tortolì (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8591)

Autorizzazione al comune di Tiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Tiana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8592)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Torpè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8593)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Sorgono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8594)

Autorizzazione al comune di Siniscola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Siniscola (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8595)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Sennariolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8596)

Autorizzazione al comune di Sadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Sadali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8598)

Autorizzazione al comune di Ovodda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Ovodda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8599)

Autorizzazione al comune di Orroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Orroli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8600)

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8601)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Laconi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8602)

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Galtelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8603)

Autorizzazione al comune di Gadoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Gadoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8604)

Autorizzazione al comune di Flussio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Flussio (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8605)

Autorizzazione al comune di Cuglieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Cuglieri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8606)

Autorizzazione al comune di Budoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Budoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8607)

Autorizzazione al comune di Bortigali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Bortigali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8608)

Autorizzazione al comune di Borore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Borore (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8609)

Autorizzazione al comune di Birori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Birori (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8610)

Autorizzazione al comune di Bari Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Bari Sardo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8611)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Atzara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8612)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1969, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.468.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8646)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1969, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.371.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8647)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Undicesima estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % - 1954

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª e 37ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del debito redimibile 5 % - 1954.

Successivamente, il giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla undicesima estrazione di due serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1970.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1969

(8427)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 17 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,50	629,47	629,40	629,50	629,50	629,47	629,50	629,50
$ Can.	583,55	583,60	583,75	584 —	583,10	583,75	584,02	584 —	583,75	583,75
Fr Sv.	146,54	146,53	146,57	146,55	146,40	146,53	146,56	146,55	146,53	146,55
Kr D.	83,63	83,63	83,695	83,675	83,60	83,65	83,675	83,675	83,65	83,66
Kr N.	88,07	88,06	88,09	88,065	88 —	88,06	88,07	88,065	88,06	88,06
Kr Sv.	121,71	121,65	121,72	121,725	121,60	121,70	121,71	121,725	121,70	121,70
Fol.	173,97	173,95	174,08	174,06	173,90	173,95	174,06	174,06	173,95	173,95
Fr B.	12,50	12,50	12,519	12,5175	12,495	12,50	12,52	12,5175	12,50	12,50
Franco francese	113,47	113,47	113,51	113,46	113,40	113,47	113,47	113,46	113,47	113,47
Lst	1502,30	1503,40	1502,60	1502,55	1502,50	1503,45	1502,50	1502,55	1503,45	1502,30
Dm. occ.	158,50	158,48	158,575	158,575	158,50	158,49	158,575	158,575	158,49	158,60
Scell. Austr.	24,35	24,35	24,36	24,3590	24,25	24,35	24,355	24,3590	24,35	24,35
Escudo Port.	22,17	22,15	22,15	22,175	22,05	22,17	22,14	22,175	22,17	22,17
Peseta Sp.	9,02	9,03	9,03	9,029	9 —	9,02	9,03	9,029	9,02	9,02

Media dei titoli del 17 settembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,325
» 5 % (Ricostruzione)	91,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,70
» 5 % (Città di Trieste)	91,85
» 5 % (Beni Esteri)	89,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,775
» » » » 1968-83	99,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,20
» » » 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,85
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,485
1 Dollaro canadese	584,01
1 Franco svizzero	146,555
1 Corona danese	83,675
1 Corona norvegese	88,067
1 Corona svedese	121,717
1 Fiorino olandese	174,06
1 Franco belga	12,519
1 Franco francese	113,465
1 Lira sterlina	1502,525
1 Marco germanico	158,575
1 Scellino austriaco	24,357
1 Escudo Port.	22,157
1 Peseta Sp.	9,029

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a cinquantasei posti di vice gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1967, registro n. 120, foglio n. 36, col quale, in attuazione del primo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stato bandito un concorso a diciotto posti di vice gestore nel ruolo della carriera di concetto dei contabili di Marina, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale delle carriere esecutive della Marina;

Considerato che tutti i diciotto posti di cui sopra vennero conferiti in sede di espletamento dello stesso concorso bandito col citato decreto ministeriale 12 settembre 1967;

Considerato, pertanto, che non si è reso successivamente possibile bandire, per l'accesso allo stesso ruolo, il concorso riservato di cui all'ultimo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 1479;

Valutato l'effettivo fabbisogno di personale del predetto ruolo dei contabili di Marina di cui all'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 ed all'annessa tabella 27 in relazione alle accertate esigenze del servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo stesso;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso per esami a cinquantasei posti di vice gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a' termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione ai ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio prescritto al precedente n. 6) purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista (o equiparata) ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà pervenire alla direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni 45 da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al Corpo militare di appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento).

(Le dichiarazioni di cui sopra sono prescritte per tutti indistintamente gli aspiranti);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per tutti gli aspiranti di sesso maschile);

g) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni;

ovvero, in caso diverso:

g-bis) i servizi — siano, o meno, tuttora in atto — prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, tra quelle indicate nell'allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. La omis-

sione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4:

da quale istituto di istruzione e in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo la esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g-bis*) del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e la indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica a categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

la propria attuale residenza con il relativo numero di codice postale nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede, integrando tale dichiarazione, ove lo ritenga, con l'indicazione delle sedi più gradite (da specificare in ordine di preferenza decrescente);

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda - Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Le comunicazioni relative al concorso che l'amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso, giusta precedente art. 5, nella domanda di ammissione al concorso, a meno che nella predetta domanda, od anche dopo la presentazione di essa, non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo (completo del numero di codice postale).

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione — da parte del medesimo — del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ».

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito. Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge

8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati — con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla riserva lo aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta Direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla preferenza lo aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta Direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta Direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria - Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali — avviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa entro il perentorio termine di giorni 30 da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta Direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, numero 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a vice gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1969
Registro n. 39 Difesa, foglio n. 203

ALLEGATO N. 1
(Rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 400.

N. B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero l'indicazione di esse in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI
Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinquantasei posti di vice gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1969.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) .,

di possedere il seguente titolo di studio (4) . . . . con specializzazione (5) . . . . rilasciato da (6) . . nell'anno . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*) . .,

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni (8);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede, preferendo (9) la destinazione ad un ente di stanza in una delle seguenti località (9-*bis*) . . . .,

di appartenere alla categoria de (10) . . . .,

di risiedere in (11) . . . .

. . . . li . . . .

Firma (12) . . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. La eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo la esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale (o l'istituto legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva - è attualmente in servizio militare presso . - non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva - non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo (o di rinvio) in quanto . . . . - non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato (o rivedibile), ecc.

(8) In caso diverso l'aspirante è tenuto a formulare dichiarazioni nei seguenti termini:

se si tratta di rapporto di pubblico impiego tuttora in atto:

« di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione d'attuale appartenenza, anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) » o « della categoria . . . . (prima o seconda o terza . . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) »;

per ciascuno dei rapporti di pubblico impiego precedentemente contratti dall'aspirante ma successivamente risolti:

« di aver prestato in precedenza servizio come impiegato dal . . . . al . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo) » o « della categoria . . . . (prima o seconda o terza . . ., per gli impiegati non di ruolo) »

« e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta a . . . . (indicare la causa) ».

(9) La dichiarazione relativa alla *preferenza* delle sedi non è obbligatoria.

(9-*bis*) Indicare le sedi più gradite in ordine di preferenza decrescente.

(10) *Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti.* A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a tali categorie.

(11) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà — in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa — specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia).

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dello ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2
(Rif. art. 2, primo comma n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione si intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengono alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in

seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dallo Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6) lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960 n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO N. 3
(Rif. art. 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le tre prove scritte consisteranno:

nello svolgimento di un tema di cultura generale;

nella risoluzione di un problema in base al programma della prova orale di matematica;

nello svolgimento di un tema di computisteria.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sugli argomenti del seguente programma:

1. — *Matematica*:

Aritmetica ed algebra:

Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

Cenni sui numeri complessi.

Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice, del tre composto, di ripartizione.

Equazioni di primo grado ad una incognita.

Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nelle risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

Triangoli, eguaglianze di triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.

Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.

Equivalenza di figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Proporzioni fra grandezze. Teorema di Talete e similitudini.

Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

2. — *Fisica* (elementi):

Meccanica:

Il moto dei corpi e le forze.
Lavoro, energia, potenza.
Proprietà dei solidi, dei liquidi, dei gas.
Pompe ad aria e ad acqua.

Termologia:

Termologia e dilatazioni termiche.
Quantità di calore.
Propagazione del calore.
Cambiamenti di stato fisico.
Trasformazione del lavoro in calore.

Ottica:

La luce e la sua propagazione.
Riflessione e rifrazione
Prismi e lenti.

Magnetismo ed elettrologia:

Fenomeni magnetici.
Elettricità statica
La pila e la corrente elettrica.
Effetti chimici della corrente.
Le leggi della corrente elettrica.
Effetti magnetici della corrente. Induzione elettromagnetica.
Macchine generatrici di corrente.
Motori elettrici.
Trasformatori
Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

3. — *Chimica inorganica elementare* (elementi):

Sostanze semplici, composte, eterogenee. Sostanze organiche inorganiche ed organizzate.

Costituzione della materia: molecole ed atomi - coesione - affinità. Peso atomico. Peso molecolare.

Stato fisico delle sostanze e cambiamento di stato fisico.

Fusione - solidificazione - vaporizzazione - sublimazione liquefazione - condensazione - soluzione.

Notazioni chimiche - simboli - formule - valenza.

Equazioni chimiche. Legge di Lavoisier.

Aria atmosferica - ossigeno - combustione - fiamma.

Ossidi ed anidridi

Acqua - idrogeno - idrati - acidi - sali

Metalloidi e loro caratteristiche principali:

. metalloidi monovalenti: (alogeni) cloro, fluoro, bromo, iodio;

. metalloidi bivalenti: ossigeno, zolfo;

. metalloidi trivalenti: azoto, fosforo, arsenico, boro;

. metalloidi tetravalenti: carbonio, silicio.

Metalli e loro caratteristiche principali:

. metalli leggeri: potassio, sodio, calcio, magnesio, alluminio;

. metalli pesanti: rame, argento, zinco, mercurio, stagno, piombo, ferro, platino.

Composti chimici più comuni dei metalli e dei metalloidi.

4. — *Tecnologia* (elementi):

I principali metalli impiegati nelle costruzioni navali e meccaniche: ferro - rame - stagno - zinco - piombo - nichel - alluminio - magnesio. Loro principali caratteristiche. Cenni sommari sulla loro provenienza e sul processo per ricavarli dai minerali.

Nozioni elementari di siderurgia:

. fabbricazione della ghisa - minerali impiegati - alto forno e suo funzionamento;

. fabbricazione del ferro - processo a basso fuoco - processo con forno a riverbero;

. fabbricazione dell'acciaio - processo Bessemer - processo Martin-Siemens.

Loro proprietà, qualità e difetti.

Leghe metalliche più comuni - bronzo - ottone - metallo bianco:

. loro frabbricazione;

. proprietà principali delle leghe.

Nozioni sui legnami più comunemente adoperati nell'industria:

. loro proprietà, qualità e difetti.

Nozioni sommarie sulle principali macchine operatrici impiegate più comunemente per la lavorazione dei metalli e del legno:

. torni - fresatrici - pialle - trapani - alesatrici - barenatrici - limatrici - seghe a nastro - seghe a disco - pialla a spessore, ecc.

Cenni sui motori industriali. Motori elettrici - motori a combustione interna - motori a scoppio - motori a vapore - motori ad acqua.

Combustibili - combustibili solidi naturali ed artificiali: legna -torba - lignite - litantrace - antracite - carbone di legna - coke metallurgico.

Combustibili liquidi: petrolio - nafta - catrame - olii pesanti.

Combustibili gassosi: gas illuminante - gas dei gassogeni.

Materiali di ferro del commercio: profilati e laminati vari - barre tonde - barre esagonali, quadrate e rettangolari - angolari - Poutrelles - ferri ad U, ferri a T - tubi Mannesmann - lamiere.

Peso specifico dei metalli più comuni.

Apparecchi di sollevamento: paranchi - binde e martinetti - argani verricelli gru a colonna gru mobili gru a ponte - gru su galleggianti.

5. — *Cenni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato* (patrimonio dello Stato, contratti, bilancio dello Stato, entrate e spese dello Stato, responsabilità dei pubblici funzionari).

6. — *Elementi di statistica* (concetto ed importanza della statistica, metodi statistici, leggi statistiche, statistica demografica e sue rilevazioni in Italia).

7. — *Nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego.*

8. — *Nozioni sull'ordinamento degli Stati Maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.*

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 4
(Rif. art. 10 del bando)

Categorie degli aventi titolo a riserva ed alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo.

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 30) e 31) possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i « profughi » (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo alla riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) *Insigniti di medaglia al valor militare*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *Invalidi di guerra* (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una *dichiarazione di invalidità*, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) *Invalidi civili di guerra*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra,

in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) *Invalidi per servizio*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso risultare la categorie di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) *Invalidi del lavoro*: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) *Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.*

— *Orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare*: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nel l'elenco generale della rispettiva categoria.

7) *Orfani dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) *Orfani dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) *Feriti in combattimento*: relativo brevetto ovvero autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) *Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) *Capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) *Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art.* 150 *del decreto del Presidente della Repubblica* 10 *gennaio* 1957, *n.* 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) *Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro*:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) *Vedove non rimaritate dei caduti in guerra.*

— *Vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra*: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) *Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante lo effettivo servizio militare.*

— *Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare*:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) *Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio*: dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) *Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra.*

— *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra*:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovra recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente e deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella dovra recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) *Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente*: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempreché detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) *Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento*: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal Prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) *Profughi* (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) *Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'Amministrazione della difesa*: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino al l'ultimo, riportati — ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio della amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) *Coniugati con o senza prole e vedovi con prole*: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) *Invalidi civili*: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) *Sordomuti*: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 5

(Rif. art. 12 del bando)

Documenti che devono essere presentati dai concorrenti utilmente collocati nella graduatoria

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B) *e* C):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato — di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti — con il quale la stessa Autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. articolo 2, n. 3), del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportano sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dallo ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti.

Concorrenti — appartenenti alle stesse categorie — che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra - e

Concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti:

se alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B*) e *C*) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952 n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico — secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6), del presente allegato — recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o di prima nomina, graduati e militari di truppa) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: Gui

(8262)

Aumento dei posti e proroga del termine di presentazione delle domande del concorso a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1969, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a 13 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1969, registro n. 17 Difesa, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 6 agosto 1969);

Vista la legge 20 giugno 1969, n. 333, che ha prorogato per altri 5 anni la facoltà, di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, di effettuare i reclutamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica Militare sulla base delle vacanze complessivamente esistenti nei gradi di ufficiale inferiore di ciascun ruolo (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174, dell'11 luglio 1969);

Considerata l'opportunità di aumentare i posti del concorso di cui sopra, in quanto nel grado di capitano del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato esistono numerose vacanze organiche che è interesse dell'amministrazione coprire gradualmente;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso per tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato, di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1969 indicato in preambolo, è aumentato da 13 a 18.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso viene prorogato al trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1969
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 68

(8637)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Proroga del termine per la presentazione degli elaborati di partecipazione al concorso internazionale di idee per un collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 384, con la quale l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, in collaborazione con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è stata incaricata di effettuare studi per stabilire se e con quali sistemi possa essere effettuato il collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente e a tal fine è stata autorizzata ad effettuare un concorso internazionale di idee o di progetti di massima;

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1969, n. 3140, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969, registro n. 3, foglio n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 28 maggio 1969, col quale è stato approvato il bando di concorso internazionale di idee per un collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente;

Ritenuto che l'art. 1 comma primo del bando di concorso fissata in centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* il termine di presentazione degli elaborati, con scadenza, pertanto, del termine stesso al 25 settembre 1969;

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione degli elaborati di partecipazione al concorso bandito con decreto ministeriale 12 maggio 1969, n. 3140, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 28 maggio 1969, già fissato in giorni centoventi a decorrere dalla data di pubblicazione e scadente pertanto al 25 settembre 1969 è prorogato al 1° dicembre 1969.

Art. 2.

Restano salvi i diritti dei concorrenti che — alla data della pubblicazione del presente decreto — avessero presentato gli elaborati concernenti il concorso di cui trattasi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1969
Registro n. 6, *foglio n.* 213

(8776)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 27 dicembre 1967, con il quale venne indetto il concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 19 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 24 maggio 1968, con il quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Considerato che la percentuale del 15 per cento dei posti di organico del ruolo del personale di segreteria e di revisione, da riservare complessivamente a norma dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, agli appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge medesima che abbiano conseguito l'idoneità, risulta totalmente coperta;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 9 novembre 1967:

1. Agostino Ilario . . . . punti 16,63
2. Esposito Daniela . . . . » 16,33
3. Bonifazi Marisa . . . . » 16,10
4. Romeo Vincenza . . . . » 16 —
5. Pannuti Carmela . . . . » 15,98
6. Braconi Ruggero, coniugato con un figlio . » 15,80
7. Massa Antonio . . . . » 15,80
8. Pastorini Fiorella nata Porfirio . . . » 15,76
9. Policastro Adriana . . . . » 15,73
10. Lener Alfredo . . . . punti 15,36
11. Tabbita Roberto . . . . . . » 15,33
12. Materazzi Anna Rosa . . . . . » 15,20
13. Romano Maria Teresa . . . . . » 15,16
14. Scalera Anna Maria . . . . » 15,10
15. Lalia Morra Alessandro » 15 —
16. Terminiello Maria Grazia, ha prestato lodevole servizio per almeno un anno presso la Corte dei conti » 14,98
17. De Girolamo Adolfo . » 14,98
18. Ferrari Luigi, ha prestato lodevole servizio per almeno un anno presso la Corte dei conti » 14,96
19. Angius Salvatore, nato il 12 maggio 1944 . » 14,96
20. Chiavelli Mariarosa, nata il 15 giugno 1949 » 14,96
21. Dionisi Maria Teresa, ha prestato lodevole servizio per almeno un anno presso la Corte dei conti e coniugata con un figlio » 14,93
22. Scritti Alessandro, ha prestato lodevole servizio per almeno un anno presso la Corte dei conti e coniugato » 14,93
23. Lo Conte Andrea, coniugato con un figlio » 14,93
24. D'Angelo Maria Paola . » 14,93
25. Inzerilli Michelangelo, nato il 25 gennaio 1941 . » 14,90
26. Basoli Andreana, nata il 7 agosto 1947 . » 14,90
27. Galtieri Claudio . » 14,86
28. Follo Romualdo, orfano di guerra » 14,85
29. Guanci Vincenzo, ha prestato lodevole servizio per almeno un anno presso la Corte dei conti . » 14,83
30. Cappelli Leonella » 14,83
31. Fusco Antonino » 14,81
32. Ciaccia Mario, ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato » 14,80
33. Felici Dolores, nata il 23 ottobre 1946 . » 14,80
34. Donatone Vito, nato il 10 gennaio 1947 . . » 14,80
35. Abri Bruno . . » 14,76
36. Scioscia Ida . . » 14,75
37. Pallante Carla, nata il 22 maggio 1943 . . » 14,73
38. Alterio Antonio, nato l'11 giugno 1943 . . » 14.73
39. Sansa Luisa . . . » 14,68
40. Crispigni Massimo . . . . . » 14,65
41. Lombardo Maria . . . . . . » 14,63
42. Marcelli Fabiani Vanda . . . . . . » 14,61
43. Boscherini Flora, figlia di invalido di guerra di 5ª categoria . » 14,60
44. Savina Marisa » 14,60
45. Delle Monache Umberto, invalido per servizio di 6ª categoria . » 14,58
46. Magagnini Santina nata Spera, orfana di guerra . » 14,56
47. De Carolis Anna, nata il 9 settembre 1938 » 14,56
48. Papadia Alberto Maria, nato l'11 febbraio 1947 . . . . » 14,56
49. Roscioli Vittoria . . . . » 14,50
50. Zozi Carla . . » 14,43
51. Ciavardini Evandro, invalido civile . » 14,36
52. Liistro Salvatore, nato il 13 gennaio 1946 . » 14,30
53. Pellegrini Antonio, nato il 7 ottobre 1946 . » 14,30
54. Galzigna Flavio . » 14,25
55. Caponi Guglielmo » 14,23
56. Midolo Maria Carmela, ha prestato lodevole servizio per almeno un anno presso la Corte dei conti . . » 14,20
57. Fioramonti Maria . . . . » 14,20
58. Barzagli Luciano . » 14,10
59. Santiloni Sergio, orfano di guerra e nato il 31 maggio 1941 » 14 —
60. Di Martire Lidia, orfana di guerra e nata il 24 agosto 1946 . . » 14 —
61. Di Lolli Anna Maria nata Valcella . . . » 14 —
62. Verona Vincenza . . . . . » 13,86
63. Bufacchi Attilio . . . . » 13,80
64. Catacchio Francesco . . . . . . » 13,70
65. Pasquariello Gaetano . . . . . » 13,66
66. Caiola Pietro . . . » 13,60
67. Adduci Pietro Domenico, coniugato con due figli » 13,50
68. Calabresi Antonio . » 13,50
69. Manieri Elda, orfana di caduto per servizio » 13,36
70. Rispoli Rinaldo . . . . . » 13,20
71. Lo Verde Giovanna Maria . . . . . » 13,16

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Agostino Ilario
2) Esposito Daniela
3) Bonifazi Marisa
4) Romeo Vincenza
5) Pannuti Carmela
6) Braconi Ruggero
7) Massa Antonio
8) Pastorini Fiorella nata Porfirio
9) Policastro Adriana
10) Lener Alfredo
11) Tabbita Roberto
12) Materazzi Anna Rosa
13) Romano Maria Teresa
14) Scalera Anna Maria
15) Lalia Morra Alessandro
16) Terminiello Maria Grazia
17) De Girolamo Adolfo
18) Ferrari Luigi
19) Angius Salvatore
20) Chiavelli Mariarosa
21) Follo Romualdo (orfano di guerra)
22) Magagnini Santina nata Spera (orfana di guerra)
23) Santiloni Sergio (orfano di guerra)
24) Di Martire Lidia (orfana di guerra)
25) Manieri Elda (orfana di caduto per servizio)

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Dionisi Maria Teresa
2) Seritti Alessandro
3) Lo Conte Andrea
4) D'Angelo Maria Paola
5) Inzerilli Michelangelo
6) Basoli Andreana
7) Galtieri Claudio
8) Guanci Vincenzo
9) Coppelli Leonella
10) Fusco Antonino
11) Ciaccia Mario
12) Felici Dolores
13) Donatone Vito
14) Abri Bruno
15) Scioscia Ida
16) Pallante Carla
17) Alterio Antonio
18) Sansa Luisa
19) Crispigni Massimo
20) Lombardo Maria
21) Marcelli Fabiani Vanda
22) Boscheriai Flora
23) Savina Marisa
24) Delle Monache Umberto
25) De Carolis Anna
26) Papadia Alberto Maria
27) Roscioli Vittoria
28) Zozi Carla
29) Ciavardini Evandro
30) Liistro Salvatore
31) Pellegrini Antonio
32) Galzigna Flavio
33) Caponi Guglielmo
34) Midolo Maria Carmela
35) Fioramonti Maria
36) Barzagli Luciano
37) Di Lolli Anna Maria nata Valcella
38) Verona Vincenza
39) Bufacchi Attilio
40) Catacchio Francesco
41) Pasquariello Gaetano
42) Caiola Pietro
43) Adducci Pietro Domenico
44) Calabresi Antonio
45) Rispoli Rinaldo
46) Lo Verde Giovanna Maria

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1969

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1969
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 118

(8636)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1304 del 23 febbraio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Varese, le proposte dell'ordine provinciale dei medici, del collegio provinciale delle ostetriche e dei comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è così costituita:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Cuciniello dott. Renato, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

D'Agostino dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore del Ministero dell'interno;

Giudici prof. Emilio, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale di circolo di Varese;

Dallavalle dott. Roberto, primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale di circolo di Somma Lombardo;

Lentà Franca, ostetrica condotta del comune di Brebbia.

Segretario:

de Paola dott. Franco, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le prove di esame avranno luogo in Varese.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 4 settembre 1969

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(8575)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.